

## CONTENZIOSO

---

### ***Processo tributario: conciliazione anche su proposta del giudice***

di Angelo Ginex



La **legge di riforma** del **processo tributario** ha modificato l'istituto della **conciliazione**, attualmente disciplinato dagli [articoli 48](#) e [48-bis D.Lgs. 546/1992](#), con l'intento di allargare il novero dei **oggetti abilitati** alla presentazione di tale istanza (in udienza o fuori udienza).

In particolare l'[articolo 4, comma 1, lettera g\), D.L. 130/2022](#) ha introdotto, dopo il citato [articolo 48-bis](#), una nuova disposizione, l'[articolo 48-bis.1](#), la cui rubrica "**Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria**" rende subito evidente come l'istituto, ora, possa essere attivato anche dallo stesso **giudice tributario**.

La disposizione citata, infatti, stabilisce che per le **controversie soggette a reclamo** ai sensi dell'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), la **Corte di Giustizia tributaria**, ove possibile, può formulare alle parti una **proposta conciliativa**, avuto riguardo all'**oggetto** del giudizio e all'esistenza di **questioni di facile e pronta soluzione**.

Dunque la novella **non** prevede che il **giudice tributario** possa "**in ogni caso**" proporre la **conciliazione** della controversia alle parti processuali. Piuttosto **limita** la proposizione della **conciliazione** da parte del giudice tributario soltanto alle **controversie reclamabili**, ovvero di valore inferiore a 50.000,00 euro; inoltre fissa dei **parametri di riferimento** alla stregua dei quali essa deve essere **formulata**, ossia l'**oggetto** del giudizio e l'esistenza di **questioni di facile e pronta soluzione**.

Al **comma 2** del nuovo [articolo 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992](#) è stabilito altresì che la **proposta conciliativa** possa essere formulata **sia in udienza che fuori udienza**, così come già previsto per le parti processuali. La norma individua poi i **diversi soggetti** cui tale istanza deve essere **comunicata** a seconda del momento in cui venga avanzata. Se è formulata **fuori udienza**, è comunicata alle **parti**. Se è formulata **in udienza**, è comunicata alle **parti non comparse**.

La nuova disposizione, al **comma 3**, ha previsto che in tali ipotesi, la **causa** possa essere

**rinvia alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.** Ove l'accordo **non si perfezioni**, si procede nella stessa udienza alla **trattazione** della causa.

Ciò significa che, se il **giudice tributario** propone la **conciliazione** alle parti nei termini che ritiene più opportuni, tenendo conto dell'**oggetto** del giudizio e dell'esistenza di **questioni di facile e pronta soluzione**, e queste abbiano necessità di valutare tale ipotesi, questi ha la facoltà anche di disporre il **rinvio dell'udienza** al fine di consentire il raggiungimento di un **accordo**.

Inoltre, è previsto che, nella ipotesi in cui le parti **non riescano a perfezionare l'accordo**, nella **stessa udienza** in cui questo avrebbe dovuto perfezionarsi, si procede alla **trattazione della controversia**.

L'[articolo 48-bis.1, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce che **la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale**, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce **titolo per la riscossione** delle somme dovute all'ente impositore **e per il pagamento** delle somme dovute al contribuente.

Quindi il **processo verbale** rappresenta un **elemento fondamentale** dell'*iter* conciliativo, dal momento che esso costituisce, a seconda dei casi, **titolo per la riscossione**, nel caso dell'ente impositore, e **titolo per il pagamento**, nel caso del contribuente.

Qualora, a seguito della proposta del giudice tributario, le **parti processuali** raggiungano un **accordo conciliativo**, appare evidente che il contenzioso non abbia più motivo di esistere. Per tale ragione, così come nel caso della conciliazione (fuori udienza o in udienza) su proposta delle parti, il [comma 5 dell'articolo 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce che **il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere**.

La novella, al **comma 6**, si preoccupa anche di precisare che **in nessun caso, la proposta di conciliazione può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice**. Ciò significa che la **parte** a cui **svantaggio** opererebbe la **conciliazione**, non può, solo per tale ragione, chiedere la **ricusazione o astensione del giudice che l'abbia proposta**.

Occorre rimarcare che la novità in esame, come per altre modifiche introdotte dal **D.L. 130/2022**, trova **applicazione ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022**.

Infine, si rileva che **anche in caso di conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria**, è possibile beneficiare di una **riduzione** delle **sanzioni amministrative** ai sensi dell'[articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui le **sanzioni** si applicano nella misura del **quaranta per cento o cinquanta per cento** del minimo previsto dalla legge a seconda che il perfezionamento intervenga rispettivamente nel corso del **giudizio di primo o di secondo grado**.